

CERTIFICAZIONI E LEGGE 4/2013:

**NON ESISTONO
NORME UNI PER IL COACHING**



Luglio 2013

Lo scorso gennaio, proprio quando nasceva l'anno 2013, vedeva la luce anche una legge dello Stato destinata a suscitare qualche inquietudine tra i coach. Ci riferiamo alla **legge n. 4/2013**, secondo la quale le professioni non rientranti nei già esistenti Albi e Ordini devono darsi una regolamentazione oggettiva e universalmente leggibile. Lo scopo è quello di garantire libertà e trasparenza dei rispettivi mercati, a favore della concorrenza da un lato e della tutela dei clienti finali dall'altro. In quale modo? L'articolo 6, dopo aver spiegato che la legge **"promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni"**, precisa che *"la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate 'normativa tecnica UNI'"*. Normativa tecnica che, è bene chiarirlo subito, **al momento non esiste**: pertanto oggi, luglio 2013, non è possibile per nessuno certificare chicchessia come coach secondo la (appunto inesistente) norma UNI.

Per capire che cosa sta succedendo e che cosa dovrà succedere, abbiamo partecipato l'8 luglio scorso al webinar che ICF Italia ha promosso con l'intervento di Franco Fontana, membro della Commissione UNI U08 "Professioni non organizzate".

Tanto per cominciare, bisogna sapere come funziona il meccanismo della certificazione.

Personaggi e interpreti:

- **UNI**, il soggetto che emette le norme tecniche valide a livello nazionale;
- **EN e ISO**, fratelli di UNI a livello rispettivamente Europa e Mondo;
- **Accredia**, l'ente unico nazionale che ai sensi della norma ISO 17024 accredita gli enti di certificazione, cioè riconosce a soggetti privati l'autorità di certificare le persone (la norma 17024 è quella che indica i requisiti da soddisfare per essere ente certificatore, non quella che regola l'attività di certificazione vera e propria);
- **gli enti di certificazione**, cioè società a scopo di lucro che di mestiere gestiscono operativamente le attività di certificazione fino al rilascio e al mantenimento della certificazione stessa seguendo quanto dettato dalle singole norme UNI;
- **le associazioni professionali** riconosciute, che definiscono il perimetro e le caratteristiche dell'attività in questione, chiedono a UNI di emanare la norma collaborando alla sua stesura, e si preoccupano che i professionisti associati abbiano e mantengano i requisiti necessari alla

certificazione UNI;

-- **i singoli professionisti**, i quali una volta varata la norma UNI potranno (non obbligatoriamente) svolgere il processo di certificazione descritto dalla norma stessa, ottenendo alla fine una certificazione rilasciata da un soggetto terzo che sarà per il professionista un riconoscimento formale e indipendente del suo status, e per il cliente una garanzia di qualità nonché di possibilità di eventuale reclamo o rivalsa.

Protagonista di tutto questo è l'associazione professionale. Poiché è impossibile per lo Stato controllare tutti i professionisti uno per uno, questo compito è demandato ai "punti di raccolta" rappresentati appunto dalle associazioni. Le quali però devono avere ben precisi requisiti previsti dalla legge: innanzitutto devono esistere, con tanto di atto costitutivo e statuto, e non avere scopo di lucro; poi devono essere presenti sul territorio nazionale con una sede e una chiara struttura organizzativa, avere una ben definita vita democratica interna con meccanismi trasparenti di nomina e rinnovo delle cariche, e possedere un codice di condotta che preveda non solo la pura deontologia, ma anche i comportamenti e le tutele a garanzia del consumatore. A quest'ultimo dovrà essere data la possibilità di avere un riferimento preciso a cui rivolgersi in caso di necessità (richieste di informazioni, reclami, ecc.). Inoltre bisogna che abbiano una struttura dedicata alla formazione permanente degli associati, e prevedano l'obbligo per i propri associati di svolgere attività continua di formazione permanente.

In sintesi: le associazioni professionali sono i soggetti a cui la legge conferisce la responsabilità di tracciare l'identikit della singola professione e di preoccuparsi che coloro i quali si dichiarano operatori di quella professione lavorino in accordo con tale identikit mantenendosi sui migliori standard qualitativi possibili. Poiché detta così sarebbe un circolo autoreferenziale, ecco l'intervento di soggetti esterni a garanzia dell'imparzialità: **l'associazione propone, UNI legifera e gli enti di certificazione autorizzati certificano che il professionista rispetta quanto l'associazione ha definito e UNI ha normato.** Il singolo professionista potrà chiedere di essere certificato anche se non iscritto a nessuna associazione: quindi non sarà obbligatorio aderire alle associazioni professionali, anche se saranno comunque queste a essere i punti di riferimento sia nella scrittura delle norme che nell'attività di formazione permanente necessaria per mantenere la certificazione.

Ed ora **LA domanda:** che fine farà il mio agognato ACC, il mio sudato PCC, il mio ambitissimo MCC? Le mie certificazioni rilasciate da altre associazioni di coaching diverse da ICF? Lavoro, sforzi e soldi sprecati? Non esattamente: innanzitutto, continueranno ad essere riconosciuti dalle rispettive associazioni, e continueranno ad essere le sole certificazioni disponibili fin quando sarà varata la norma UNI per il coaching. La quale, ripetiamo, **al momento non esiste.** Quindi, oggi e ancora per un po' di tempo, le certificazioni ICF e delle altre associazioni manterranno il loro valore: vuoi perché non è ancora nata la norma UNI - e

la cosa richiederà il suo tempo - vuoi perché il mercato avrà bisogno di tempo per recepire la nascita e l'evoluzione del nuovo quadro normativo.

Nei mesi scorsi **ICF Italia** ha già avviato le azioni di sua competenza: il perfezionamento della procedura di riconoscimento ministeriale come associazione in regola con la legge 4, il dialogo con i soggetti attivi nell'ambito del coaching, il confronto con UNI per avviare l'elaborazione della norma tecnica. E' dunque ragionevole aspettarsi che la norma UNI, quando vedrà la luce, sarà la formalizzazione di **un coaching del tutto somigliante a quello che già conosciamo**, compresa l'attività di formazione continua: perciò conseguire la certificazione UNI sarà probabilmente una cosa semplice, per chi sarà già coach.

Nel frattempo noi coach non dobbiamo fare nulla? Soltanto, per ora, adempiere a quanto previsto dall'art. 1 c.3 della legge: "in ogni documento e rapporto scritto con il cliente" (in parole povere: sulla carta intestata) va esplicitato il riferimento alla norma in questione, ad esempio con una formula come "**Attività professionale di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n°4**". Per il resto... ci stiamo attrezzando.

Mattia Rossi

per **CoachMag**

www.coachmag.it